Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 16/03/2021

FATTO

Estinti anticipatamente due contratti di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto di quote della retribuzione (in data 8.9.2016) e delegazione di pagamento (in data 7.10.2016), entrambi stipulati in data 7.6.2012, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di dichiarare la convenuta tenuta al rimborso della parte non goduta delle commissioni, ai sensi dell'art. 125-sexies Tub, nonché delle commissioni di estinzione, quantificate nell'importo complessivo (per i due contratti) di euro 3.471,25 (di cui: euro 1.587,00, oltre euro 163,77, per la commissione di estinzione relativi alla cessione del quinto; euro 1.560,34, oltre euro 160,14 per la commissione di estinzione relativi alla delegazione di pagamento) oltre interessi come per legge e, per la delegazione di pagamento, la somma complessiva di euro 1.356,00, oltre spese legali e finanziarie quantificate in euro 250,00.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso e si oppone alle pretese del ricorrente, evidenziando, riguardo all'applicazione della sentenza Lexitor, che, secondo la giurisprudenza e l'orientamento dell'Arbitro gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono soltanto quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto; quanto detto rileverebbe a maggior ragione per le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali, che sono percepiti da un soggetto diverso dal finanziatore.
Ciò detto, la resistente rileva di aver agito in conformità alle disposizioni normative e contrattuali che regolano il finanziamento in esame; rappresenta, in particolare, che i costi posti a carico del cliente sono chiaramente indicati in contratto all'art. 3, così come è

altrettanto evidente, sulla base della relativa descrizione contrattuale, la natura up-front sia delle commissioni di attivazione (che si riferiscono ad attività preliminari alla conclusione del contratto) sia della commissione di intermediazione (il cui importo è stato interamente corrisposto all'intermediario del credito intervenuto in fase di stipula del contratto, come è possibile desumere dalla fattura versata in atti e dal dettaglio di pagamento).

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies Tub.
Il Collegio deve anzitutto rilevare, con riguardo alle commissioni, la generica formulazione del petitum – nella specie tanto più significativa in considerazione dell'assistenza al ricorrente di un rappresentante volontario – in quanto il ricorrente chiede, in entrambi i casi, il riconoscimento del suo rimborso per la parte non goduta del finanziamento, in applicazione del criterio pro rata temporis.
Tuttavia, è orientamento condiviso tra i Collegi che l'addebito delle commissioni di intermediazione, in entrambi i contratti anticipatamente estinti, si fonda su una clausola contrattuale che, nel caso di specie, si riferisce solo ad attività destinate ad esaurirsi al momento della stipula del finanziamento. Essa deve quindi ritenersi up front.
È però incontestabile che, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, il criterio preferibile per quantificarne la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019).
Ebbene, tenuto conto del tenore letterale della domanda formulata dall'istante, ed in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato di cui all'art. 112 c.p.c., la domanda di restituzione delle commissioni suindicate secondo il criterio pro rata temporis non può essere accolta.
Quanto, invece, all'addebito delle spese di attivazione si fonda su clausole contrattuali dotate di formulazione sommaria, e che – stante il riferimento alla "gestione della rete di vendita" contenuto nella clausola che le disciplina – l'attività remunerata a fronte di tali commissioni appare, infatti, riferibile tanto alla fase della stipulazione, quanto alla successiva fase dell'esecuzione, come testimonia il riferimento alla gestione della rete di vendita.
Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali nel 2016 e 2017, in considerazione dell'estinzione del finanziamento con cessione del quinto in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), si conclude che le richieste della ricorrente, con riguardo alla voce commissionale recurring di questo contratto, merita di essere accolta per euro 300,00; in considerazione dell'estinzione del finanziamento con delegazione di pagamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), si conclude che le richieste del ricorrente, con

riguardo alla voce commissionale recurring di questo contratto, meritano di essere accolte per euro 295,83.
L'istante risulta, invece, aver già percepito nel conteggio estintivo di quest'ultimo contratto quanto spettantegli a titolo di quota parte non maturata delle spese incasso quota (euro 145,55).
Per converso, non merita accoglimento la domanda di rimborso della commissione di estinzione ex art. 125 sexies, comma 2°, Tub. Al riguardo, occorre sottolineare che il pagamento di tale "indennizzo" è previsto in entrambi i contratti, nel limite dell'1% del capitale residuo e le due commissioni di estinzione anticipata sono state correttamente calcolate come indicato nelle condizioni generali dei due contratto.
Giova richiamare l'orientamento assunto da ultimo dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 5909/2020, il quale: premesso che "l'equo indennizzo debba considerarsi generalmente giustificato laddove si attesti in una percentuale pari o inferiore a quella massima indicata dalla legge poiché in questo senso deve essere letta la norma come trasposta nell'ordinamento interno; vale a dire che l'indennità, così forfetariamente determinata dal legislatore interno, deve essere valutata come oggettivamente equa perché conforme a una norma di legge che, a sua volta, non appare in contrasto con il testo della Direttiva n. 2008/48/CE"; ha reputato che il ricorrente il quale, impugnando la efficacia della clausola contrattuale che contempla la misura dell'indennizzo entro le soglie di legge, cui si è contrattualmente vincolato, sia "tenuto ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo, volgarmente definito come "penale" di anticipata estinzione, ma concettualmente più vicino alla figura della multa penitenziale, non sia causalmente giustificato, così che la sua concreta operatività verrebbe altrimenti ad alterare l'equilibrio dei diritti delle parti che l'art. 125 sexies TUB ha inteso astrattamente assicurare, ancor più a seguito della sentenza "Lexitor" della CGUE, e che la clausola negoziale predisposta dall'intermediario avrebbe dovuto conformemente garantire (arg. anche ex art. 33, comma 1, Codice Consumo)".
E, nel caso in esame, il ricorrente non ha affatto assolto a tale onere probatorio, sicché le commissioni di estinzione, prevista in una misura contenuta nei limiti di cui all'art. 125-sexies, 2° comma, Tub, devono ritenersi legittimamente applicate.
In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare al ricorrente, l'importo complessivo, per entrambi i contratti di finanziamento anticipatamente estinti, di euro (595,83, arrotondato ad euro) 596,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 596,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO